

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso:

- che le problematiche connesse ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole rivestono particolare rilevanza in Emilia-Romagna, data la preponderante economia agricola che caratterizza il territorio regionale e la ricchezza delle presenze faunistiche ampiamente biodiversificate;
- che l'entità dei suddetti danni, in particolare di quelli ascrivibili ad avifauna protetta tra cui figurano storni, colombiformi ed uccelli ittiofagi, è tale da determinare importanti situazioni di sofferenza a carico delle colture agricole specializzate, assai diffuse sul territorio, e degli allevamenti ittici;

Viste in proposito:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'art. 9, paragrafo 1, lettera a), in base al quale è consentito derogare al divieto di prelievo venatorio nei confronti di specie protette, al fine di prevenire gravi danni dalle stesse arrecati alle produzioni agricole;
- il Regolamento (UE) n. 2021/57 della Commissione del 25 gennaio 2021 recante "Modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide";
- la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea, ultima stesura del febbraio 2008;
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 19 bis, nella parte in cui prevede:
 - al comma 1, che le Regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe, in conformità alle disposizioni contenute nella legge medesima, alle prescrizioni

dell'art. 9 ed ai principi ed alle finalità degli artt. 1 e 2 della Direttiva 2009/147/CE;

- ai commi 4 e 5, che, nell'esercizio delle deroghe di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera a) della predetta Direttiva, le Regioni provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con atto amministrativo pubblicato sul Bollettino Ufficiale almeno 60 giorni prima della data prevista per l'inizio dell'attività di prelievo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati, sentito l'ISPRA;

Vista, inoltre, la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 avente ad oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e successive modifiche e integrazioni, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56, ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie, di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 e successive modifiche e integrazioni, ha imposto una revisione dell'intero articolato della Legge Regionale n. 8/1994 recante "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria";

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 recante "Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 'Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria', in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 'Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 "Disciplina dell'esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE" ed in particolare l'art. 58, con il quale viene abrogata la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3;

Richiamata la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8, ed in particolare l'art. 54 rubricato "Disciplina dell'esercizio delle deroghe", come da ultimo sostituito dall'art. 48 della predetta Legge Regionale n. 1/2016, il quale stabilisce che:

- è consentito svolgere attività venatoria in deroga al divieto di prelievo previsto dalla citata Direttiva 2009/147/CE secondo quanto stabilito dal sopra richiamato art. 19 bis della Legge n. 157/1992;
- la deroga è un provvedimento di carattere eccezionale, di durata non superiore ad un anno, adottato caso per caso ed in base all'accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall'art. 9 della predetta Direttiva;
- la Giunta regionale, dando attuazione alla predetta Direttiva 2009/147/CE e previo parere dell'ISPRA, a seguito di una analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni relative alle colture danneggiate da ogni singola specie, all'importo dei danni accertati nell'anno precedente, alla localizzazione dei danni, al periodo di concentrazione dei medesimi ed all'esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione o di controllo, autorizza il prelievo venatorio in regime di deroga indicando:
 - a) le specie che formano oggetto di prelievo;
 - b) i mezzi di prelievo autorizzati;
 - c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui il prelievo può essere effettuato;
 - d) il numero dei capi di ciascuna specie giornalmente e complessivamente prelevabili;
 - e) i soggetti abilitati al prelievo;


- f) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte, e a decidere quali mezzi o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;
- g) i controlli che saranno effettuati;

Richiamato altresì l'art. 17 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994 recante disposizioni relative ai "Danni alle attività agricole";


Vista la propria deliberazione n. 364 del 12 marzo 2018 recante "L.R. n. 8/1994 e L.R. n. 27/2000 - Criteri per la concessione di contributi per danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e per sistemi di prevenzione", approvata in conformità a quanto previsto dagli Orientamenti dell'Unione Europea per gli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/1) (SA.48094-2017/N), così come modificata dalla deliberazione n. 592 del 15 aprile 2019 (SA. 53390/2019);

Dato atto che le specie storno e piccione risultano essere, tra quelle non cacciabili in regime ordinario, responsabili di ingenti danni all'agricoltura come si evince dal grafico seguente, che rappresenta, per ogni anno del periodo 2017-2022, l'incidenza dei danni provocati dalle specie più problematiche (rapportato a 100 l'importo dei danni totale riscontrato in ciascun anno):

Danni provocati dalle specie più problematiche (€)



**Danno % accertato in Emilia-Romagna nel periodo 2016-2022
(solo specie o gruppi con impatto superiore al 5%)**



Atteso che:

- le rilevazioni e le valutazioni sui danni vengono effettuate puntualmente, per ogni richiesta di danno, da tecnici regionali che hanno frequentato specifici percorsi formativi organizzati dalla Regione al fine di standardizzare sia le modalità di stima dei danni sia la riconducibilità degli stessi alle diverse specie, ma che, tuttavia, il danno finanziario subito dalle imprese agricole è difficilmente quantificabile nel suo preciso ammontare, in quanto la parte risarcibile è quella riferita solo al valore del prodotto in pianta, inferiore al valore del prodotto trasformato e, quindi, del mancato reddito;
- per poter ricevere i contributi, ai sensi della citata deliberazione n. 364/2018, l'impresa agricola deve aver messo in atto idonei sistemi di prevenzione, ragionevoli e proporzionati al rischio di danno e deve dimostrare che il prodotto agricolo danneggiato è oggetto di commercializzazione;


Rilevato che:

- per l'annata agraria 2023, ad oggi sono disponibili soltanto i dati relativi ai danni causati dalla specie storno e non quelli ascrivibili alle altre specie;
- all'interno del quadro generale dei danni causati da fauna selvatica in Regione Emilia-Romagna, quelli da storno cominciano ad essere una voce di minor impatto, pur mantenendo importi elevati, e che tale risultato, potenzialmente ascrivibile alla buona sinergia tra azioni in controllo e caccia in deroga, permette di auspicare per il futuro una ulteriore diminuzione dei danni dovuti a tale specie;
- la corretta gestione messa in atto dalla Regione ha dato buoni risultati poiché negli ultimi 5 anni non sono stati rilevati né liquidati danni da storno nei mesi di ottobre e novembre e nell'ultimo biennio i danni accertati si attestano intorno ai 35.000 euro/anno, per cui sussiste l'interesse regionale a mantenere il trend in diminuzione;
- la riduzione economicamente importante dei danni da storno nell'ultimo quinquennio è frutto dell'azione sinergica di diversi fattori:
 - piano di controllo nel periodo primaverile-estivo e caccia in deroga da settembre a novembre;
 - idonei sistemi di prevenzione ormai ampiamente diffusi nelle aziende agricole e finanziati dalla Regione;
 - riconoscimento del danno soltanto in presenza di tutti i requisiti previsti dalla citata deliberazione n. 364/2018;


Danni da storni accertati dalla Regione Emilia-Romagna dal 2008 al 2023

Provincia	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bologna	17.461	39.716	29.187	28.564	42.269	50.338	31.459	28.471
Ferrara	17.266	16.953	10.070	14.526	14.286	12.461	4.859	4.900
Forlì- Cesena	42.056	66.064	38.612	25.977	35.306	34.021	24.766	25.051
Modena	16.886	26.733	9.332	14.493	13.649	24.661	20.457	20.883
Parma	31.430	19.110	11.250	22.830	25.300	21.410	20.136	3.800
Piacenza	3.523	1.049	905	1.938	3.130	3.302	400	
Ravenna	76.050	37.157	40.220	40.242	26.795	21.105	14.553	21.233
Reggio Emilia	57.468	55.465	49.915	88.578	75.672	92.305	85.775	86.201
Rimini	3.189	1.344	8.518	2.795	2.700	1.463	4.763	4.061
Totale E-R	265.329	263.591	198.009	239.943	239.107	261.066	207.168	194.600

Provincia	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bologna	13.623	11.013	26.140	10.590	40.974	16.202	10.709	5.917
Ferrara	8.242	12.857	2.784	654,03	1.591	1.493	674	
Forlì- Cesena	18.017	15.063	9.703	10.302	8.299	15221	3.534	4.805
Modena	6.522	7.113	2.973	9.655	10.441	8.199	5.162	16.617
Parma	9.290	4.922	3.350	1.745	7.164	15.202	1.635	289
Piacenza	770							243
Ravenna	7.798	8.511	6.391	5.993	3.500	3.200	4.400	2.100
Reggio Emilia	60.680	25.578	10.192	11.960	23.100	9.608	8.935	3.900
Rimini	1.821	907,2		1.395	788			1.340
Totale E-R	126.762	85.965	61.532	52.293	95.857	69.124	35.048	35.210



Considerato inoltre che dal 2016 al 2022, anni in cui si ha la disponibilità di dati, i danni da piccione restano elevati sia come percentuale sul totale dei danni da fauna a carico della Regione (oltre il 12%) sia in termini di valore assoluto, come evidenziato dal grafico seguente:



Dato atto che sulle specie storno e piccione viene effettuato anche il controllo ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 157/1992, i cui risultati riferiti al periodo 2019-2023 sono riportati nella tabella seguente:

PRELIEVI DI CUI ALL'ART. 19 LEGGE N. 157/1992

SPECIE/ ANNI	2019	2020	2021	2022	2023
STORNO	11.351	19.395	12.211	7.875	5.106
PICCIONE	70.250	93.399	123.186	104.972	124.607


Dato atto inoltre che sulle specie storno e piccione è stato effettuato, anche per le passate stagioni venatorie, il prelievo in deroga ai sensi dell'art. 19 bis della Legge n. 157/1992, i cui risultati riferiti al periodo 2019-2023 sono riportati nella tabella seguente:

PRELIEVI DI CUI ALL'ART. 19 BIS LEGGE N. 157/1992


SPECIE/ ANNI	2019	2020	2021	2022	2023
STORNO	25.718	35.823	33.134	29.382	25.000
PICCIONE	9.506	14.509	12.002	12.208	15.922

Constatato che:

- la maggior parte dei capi di storno, nella scorsa stagione venatoria, è stata abbattuta nel mese di ottobre, come evidenziato nel grafico seguente, e il calo degli abbattimenti in novembre, rispetto al precedente anno, è imputabile molto probabilmente alla chiusura anticipata del prelievo in deroga al 10 novembre 2023, avvenuta a seguito del raggiungimento del contingente regionale di 25.000 capi;







- la maggior parte dei capi di piccione, nella scorsa stagione venatoria, è stata abbattuta nel mese di settembre, come evidenziato nel grafico seguente;



- la maggior parte dei prelievi di storno e piccione è avvenuta nelle province romagnole, come risulta dalla tabella e dal grafico di seguito riportati:

PROVINCIA	STORNI ABBATTUTI NEL 2023	PICcioni ABBATTUTI NEL 2023
BOLOGNA	126	1.451
FERRARA	747	1.700
FORLÌ-CESENA	6.773	3.131
MODENA	217	1.323
PARMA	23	102
PIACENZA	0	4
RAVENNA	9.568	3.824
REGGIO EMILIA	543	434
RIMINI	7.003	3.953
TOT	25.000	15.922







Preso atto inoltre che, ai fini della prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole negli anni dal 2016 al 2022, sono stati messi a disposizione 2.130.000,00 euro di fondi regionali ed 3.011.550,00 euro di

fondi del Programma di Sviluppo Rurale per interventi specifici sul territorio di carattere preventivo-dissuasorio, una parte dei quali destinati alla prevenzione dei danni da colombo benché la loro efficacia, così come indicato anche da ISPRA nel proprio parere sul "Piano di controllo", sia estremamente limitata nel tempo;

Rilevato che anche nel 2023 sono stati approvati due bandi destinati alla prevenzione dei danni, uno mediante fondi regionali con una dotazione pari a 250.000,00 euro ed uno mediante fondi comunitari a valere su risorse del Programma di sviluppo rurale per un importo di 3.026.370,00 euro;

Preso atto altresì che l'attivazione di un prelievo in deroga mirato per la specie storno, attuato in ottica preventiva di contenimento dei danni arrecati alle coltivazioni, ha contribuito, soprattutto in quelle realtà geografiche - quali Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini - in cui l'azione di dissuasione è stata più intensa ed efficace, a limitare i danni alle produzioni agricole, come evidenziato dal grafico successivo riportante i danni causati dallo Storno nell'arco del quinquennio 2019-2023:





Considerato che permane la necessità di praticare il prelievo in deroga:

- allo storno nei mesi di settembre, ottobre e novembre per prevenire e ridurre i danni a vigneti, frutteti ed oliveti, in quanto nella nostra regione la raccolta di cachi, mele e kiwi si prolunga fino a metà novembre e quella delle olive interessa i mesi di ottobre, novembre e anche inizio dicembre; sono inoltre presenti due produzioni DOP di olio extravergine di oliva da preservare: il primo denominato "Brisighella", prodotto nella zona geografica di Brisighella, Faenza, Riolo Terme, Casola Valsenio e Modigliana ed il secondo denominato "Colline di Romagna", prodotto in numerosi comuni delle province di Forlì-Cesena e di Rimini;
- al piccione, dal mese di settembre a gennaio, per prevenire e ridurre i danni alimentari ai cereali autunno-vernini, prevalentemente in fase di semina, e alle colture proteoleaginose in fase di maturazione e raccolta;

Considerato altresì che:

- negli ultimi anni si è registrato sul territorio regionale un forte incremento delle popolazioni di tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*), specie granivora che si

nutre nel periodo autunnale di semi di girasole, colture proteoleaginose (coltura di seconda semina come pisello proteico o alimentare e soia) e cereali (sorgo, mais di seconda semina), prodotti della distillazione dei graspi e delle bucce degli acini d'uva, in promiscuità con le altre specie granivore come piccione e colombaccio, complicando la corretta attribuzione della specie causa del danno al momento del riscontro di campo da parte dei tecnici regionali;

- sia la tortora dal collare sia il colombo causano danni di natura igienico-sanitaria da imbrattamento da feci alle strutture di allevamento di bestiame, di avicunicoli (stalle, capannoni, silos di alimentazione e loro pertinenze), di stoccaggio e ricovero di granaglie e mangimi;
- le pratiche colturali si sono modificate nel tempo, evolvendo dalle tradizionali lavorazioni del suolo alla semina "su sodo" che non prevede l'interramento delle stoppie e che, pertanto, per tutelare le successive semine occorre intervenire anche sulle stoppie che sono ancora frequentate dai piccioni e dalle tortore dal collare;

Visti, in particolare, per quanto riguarda le specie storno e piccione, i risultati dell'istruttoria analitica compiuta dal Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura, schematicamente riassunti nelle tabelle di seguito riportate relative alle colture danneggiate, alla distribuzione temporale dei danni e ai metodi preventivi di dissuasione e di controllo attuati nel 2023:

Colture danneggiate dallo storno nel 2023


coltura	Danni accertati € nel 2023	%
uva	20.741	58,9%
pesco	4.525	12,9%
ciliegio	3.498	9,9%
girasole	2.651	7,5%
fico	1.340	3,8%
pero	1.043	3,0%
sorgo	663	1,9%
melo	645	1,8%
susino	104	0,3%

coltura	Danni accertati € nel 2023	%
Totale	35.210	100,0%

Distribuzione temporale degli eventi di danno da storno nel 2023

Anno 2023	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	totale
Bologna	2	1		1		4
Ferrara						0
Forlì-Cesena	1	1	2			4
Modena	1			4	3	8
Parma				1		1
Piacenza				1		1
Ravenna	2			1	1	4
Reggio Emilia				2	2	4
Rimini				1		1
Totale RER	6	2	2	11	6	27
%	22,2%	7,4%	7,4%	40,7%	22,2%	

Stagionalità degli eventi (27) su scala regionale; anno 2023



METODI PREVENTIVI DI DISSUAZIONE UTILIZZATI


STORNO	
Luogo:	Nella maggioranza delle aziende agricole ove possibile utilizzare mezzi di prevenzione.
Metodi:	<ul style="list-style-type: none"> - nastri olografici riflettenti - specchietti - reti di protezione - sagome di falco - palloni predator - sistemi vocali di allontanamento (distress call) - ultrasuoni - detonatori temporizzati (cannoncini a gas) - radio costantemente accese - dissuasori ottici - copertura con reti simil antigrandine - palloni ad elio <p>Più metodi contemporaneamente, cambiando spesso posizione e alternandoli nel tempo.</p>
Esiti:	<p>L'efficacia si esaurisce rapidamente dando origine a forme di assuefazione basata sulla mancanza di esperienze negative successive all'allarme. Le grida di allarme e i richiami dei rapaci sono i migliori sistemi, risultati più efficaci sugli storni nati in loco, tendono comunque sul lungo periodo a produrre un effetto di assuefazione. Vi è poi da considerare che in autunno gli storni di storni migratori tendono a subire meno il disturbo, probabilmente a causa di un più labile legame individuo-territorio.</p> <p>Nonostante la messa in opera di metodi di prevenzione e l'eventuale attuazione del piano di controllo numerico il livello dei danni resta rilevante. Ciò dimostra l'indisponibilità di soluzioni alternative al prelievo e la necessità di attuarlo in quanto unico ulteriore strumento efficace al fine dalla sostanziale riduzione dei danni.</p>

COLTURE DANNEGGIATE DAL PICCIONE (PERIODO 2018-2022)

PROVINCE	COLTURE
BOLOGNA	barbabietola da zucchero, cece, favino, girasole, girasole portaseme, grano, mais, orzo, pisello, pisello portaseme, soia, sorgo
FERRARA	barbabietola da zucchero, cece, favino, girasole, girasole portaseme, grano, mais, orzo, pisello, pisello portaseme, soia, sorgo, spinacio
FORLI'-CESENA	cece, cetriolo portaseme, cima di rapa, erba medica, girasole, grano, insalata, mais, pisello, pisello portaseme, radicchio portaseme, zucca
MODENA	cece, erba medica, girasole, grano, pisello, riso, soia, sorgo
PARMA	girasole, grano, mais, masi ceroso, soia, sorgo
PIACENZA	girasole, girasole portaseme, mais, piselli
RAVENNA	girasole, girasole portaseme
REGGIO EMILIA	girasole, grano, mais, pisello, soia
RIMINI	girasole, grano, mais, pisello portaseme, sorgo

DISTRIBUZIONE TEMPORALE DEI DANNI DA PICCIONE (PERIODO 2018-2022)

PROV	MESI											
	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
BO												
FE												
FC												
MO												
PR												
PC												
RA												
RE												
RN												



METODI PREVENTIVI DI DISSUAZIONE

SPECIE: PICCIONE	
Luogo:	Nella maggioranza delle aziende agricole ove possibile utilizzare mezzi di prevenzione.
Metodi:	<ul style="list-style-type: none">- nastri olografici riflettenti- specchietti- reti di protezione- sagome di falco- palloni predator- sistemi vocali di allontanamento (distress call)- ultrasuoni- detonatori temporizzati (cannoncini a gas)- radio costantemente accese- dissuasori ottici- copertura con reti simil antigrandine- palloni ad elio Più metodi contemporaneamente, cambiando spesso posizione e alternandoli nel tempo.
Esiti:	L'efficacia si esaurisce rapidamente dando origine a forme di assuefazione basata sulla mancanza di esperienze negative successive all'allarme. Nonostante la messa in opera di metodi di prevenzione e l'eventuale attuazione del piano di controllo numerico, il livello dei danni resta rilevante. Ciò dimostra l'indisponibilità di soluzioni alternative al prelievo e la necessità di attuarlo in quanto unico ulteriore strumento efficace al fine della sostanziale riduzione dei danni.

Rilevato che in provincia di Piacenza non sono mai stati segnalati danni significativi da storno;

Preso atto del gravissimo impatto della specie piccione sulle produzioni agricole nonostante l'adozione di importanti misure preventive e gestionali attuate negli ultimi anni;

Ritenuto che, nelle more dell'adozione delle Linee Guida ministeriali previste dalla Legge n. 157/1992 e in attuazione del richiamato art. 54 della Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, sussista l'esigenza, a fronte di documentate situazioni di danno alle colture agricole, di consentire, anche per la presente stagione venatoria, forme di prelievo in deroga delle specie piccione e storno allo scopo di limitarne l'impatto sulle attività agricole nonché, per le medesime finalità, di attivare il prelievo in deroga sulla tortora dal collare;

Atteso che il provvedimento di caccia in deroga si aggiunge alle attività previste dal Piano di controllo su storno e piccione al fine di ridurre i danni all'agricoltura;

Ritenuto - nel quadro dei presupposti e dei principi definiti dalla Direttiva 2009/147/CE e in attuazione delle previsioni delle leggi statali e regionali sopra citate - di dar corso a specifici piani di prelievo, individuando tempi, luoghi, modalità e limiti;

Attesa, pertanto, la necessità di adottare - così come peraltro previsto anche dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" della Direttiva e precisamente al punto 3.5.15 - differenziate metodologie di intervento;

Ritenuto pertanto - alla luce dell'ampio quadro di analisi, dati e valutazioni sopra illustrati e contemperandoli con le esigenze di conservazione delle specie e di tutela delle produzioni agricole - che sussista la necessità di consentire il prelievo in deroga dello storno, del piccione di città e della tortora dal collare, secondo le specifiche circostanze di tempo e di luogo individuate, al fine di ottenere un'effettiva riduzione dei danni arrecati, allontanando tale specie dalle aree sensibili e rafforzando l'effetto deterrente prodotto da altri sistemi di dissuasione;

Dato atto che il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura ha richiesto il preventivo parere ad ISPRA:

- con nota prot. n. 0450965.U del 2 maggio 2024 per la proposta di prelievo in deroga della specie storno;
- con nota prot. n. 0451021.U del 2 maggio 2024 per la proposta di prelievo in deroga delle specie piccione di città (*Columba livia* forma domestica) e tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*);

Acquisito agli atti del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura con nota prot. n. 0032856/2024 del 12 giugno 2024 il parere favorevole di ISPRA per il prelievo in deroga dello storno nella stagione venatoria 2024-2025, ferme restando le prescrizioni nonché le valutazioni previste da eventuali "Valutazioni Impatto d'Incidanza" (VINCA) e strumenti gestionali simili e subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- il prelievo dovrà svolgersi dal 15 settembre al 30 novembre 2024, oltre i giorni di apertura anticipata previsti dal calendario venatorio, raccomandando l'utilizzo di munizioni atossiche;

- il numero massimo dei capi di storno abbattibili in tutto il territorio di competenza non dovrà superare le 20.000 unità; il prelievo dovrà essere interrotto qualora la quota massima sia raggiunta prima del termine previsto;
- gli abbattimenti dovranno essere svolti esclusivamente nelle colture oggetto del danneggiamento (principalmente frutteti, vigneti e oliveti), con presenza di frutti pendenti, ad una distanza non superiore a 100 metri dalla coltura in frutto e dovranno cessare una volta che i frutti sono stati raccolti/vendemmiati;
- alla modalità di prelievo da appostamento va affiancata quella vagante in quanto, essendo il fine degli interventi la dissuasione e non l'abbattimento, la modalità vagante potrebbe risultare più efficace a questo scopo;
- non dovranno essere utilizzati richiami, siano essi vivi o ausili acustici di altra natura;

Acquisito inoltre agli atti del Settore Attività faunistico-venatorie, e acquacoltura con nota prot. n. 0645099.E del 13 giugno 2024 il parere favorevole di ISPRA per il prelievo in deroga del piccione e della tortora dal collare nella stagione venatoria 2024-2025, subordinato al rispetto delle seguenti condizioni e ferme restando le prescrizioni e valutazioni previste da eventuali VINCA e strumenti gestionali simili:

- il prelievo del piccione dovrà svolgersi dal 15 settembre 2024 al 30 gennaio 2025, oltre i giorni di apertura anticipata previsti dal calendario venatorio, e quello della tortora dal collare dal 1° ottobre 2024 al 30 gennaio 2025, raccomandando in entrambi i casi l'utilizzo di munizioni atossiche;
- il numero massimo dei capi abbattibili in tutto il territorio di competenza non dovrà superare i 20.000 capi per il piccione e 5.000 per la tortora dal collare; il prelievo dovrà essere interrotto qualora la quota massima sia raggiunta prima del termine previsto;
- gli abbattimenti dovranno essere svolti esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze degli appezzamenti in cui sono presenti colture da seme prossime alla raccolta, coltivazioni di cereali autunno-vernini, colture proteo oleaginose a semina autunnale e stoppie, a distanza non superiore a 100 metri dai confini degli appezzamenti;
- è ammissibile l'uso di zimbelli e/o stampi (richiami comunque non vivi) con finalità attrattiva in ragione delle

dimensioni delle coltivazioni interessate, spesso di estensioni decisamente ampie, in quanto l'abbattimento da appostamento che escluda l'impiego di strumenti di attrazione sarebbe scarsamente efficace;

Considerato che il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura ha ritenuto non condivisibile, per le finalità di prevenzione dei danni sopra meglio descritte, il parere dell'Istituto in merito al periodo della deroga per la tortora dal collare e con nota prot. n.0652117.U del 14 giugno 2024 ha richiesto di poter operare nei mesi di settembre e ottobre per prevenire i danni alle colture di girasole, leguminose e cereali che vengono raccolte in questo periodo;

Preso atto che ISPRA, con nota prot. n.0662573.E del 18 giugno 2024, ha espresso parere positivo al prelievo in deroga della tortora dal collare nei mesi di settembre e ottobre 2024;

Ritenuto, pertanto, di limitare il prelievo di cui all'art. 19 bis della Legge n. 157/1992, in relazione alle specifiche colture suscettibili di gravi danni da parte dello **storno**, come riportato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, alle seguenti condizioni:

- da appostamento fisso, temporaneo e in forma vagante per un numero massimo giornaliero di 20 capi per cacciatore e un numero complessivo di storni prelevabili nel periodo autunnale 2024 pari ad un totale di 20.000 unità complessive regionali;
- con una distanza d'intervento non superiore a **100** metri da frutteti, vigneti e oliveti con frutto pendente, nel periodo settembre-novembre 2024, a tutela della specificità delle coltivazioni regionali (vigneti, frutteti a maturazione tardiva - mele, pere, cachi, kiwi, fichi, pesche e susine - uliveti), senza l'uso di richiami, siano essi vivi o ausili acustici di altra natura;

Ritenuto, inoltre, di limitare il prelievo di cui all'art. 19 bis della Legge n. 157/1992, in relazione alle specifiche colture suscettibili di gravi danni da parte di **piccione da città** e **tortora dal collare**, come riportato nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, alle seguenti condizioni:

- all'interno e nelle immediate vicinanze (distanza massima 100 metri) delle colture da seme prossime alla raccolta, delle coltivazioni di cereali autunno-vernini, delle colture proteo oleaginose a semina autunnale o in presenza di stoppie nell'intero territorio regionale;

- da appostamento fisso e temporaneo per un numero massimo giornaliero e stagionale di 30 e 200 capi per operatore per la specie piccione, pari ad un totale di 20.000 unità complessive regionali, e 15 e 100 capi per operatore per la specie tortora dal collare, pari ad un totale di 5.000 unità complessive regionali, ammettendo l'uso come richiami di stampi anche in penna, i quali limitano il loro raggio d'azione a non più di 200 metri dal cacciatore, intervenendo su piccioni e tortore dal collare già in avvicinamento o in alimentazione sulle aree oggetto del controllo in deroga con l'esclusione di richiami vivi;

Precisato che l'obbligo di monitorare l'andamento dei prelievi per non superare il carniere totale consentito sarà soddisfatto dalla Regione Emilia-Romagna tramite l'utilizzo del servizio web "Gestione caccia in deroga", che consentirà una valutazione in tempo reale del numero di capi prelevati, ed è disponibile per tutti i cacciatori regionali per la registrazione degli abbattimenti;

Ritenuto di demandare al Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura, l'adozione di un atto di sospensione del prelievo prima del 30 novembre 2024 al raggiungimento della soglia di 19.000 capi di storno, prima del 31 ottobre 2024 al raggiungimento della soglia di 4.000 capi di tortora dal collare e prima del 30 gennaio 2025 al raggiungimento della soglia di 19.000 capi di piccione inseriti nel portale web "Gestione caccia in deroga", al fine di prevenire lo sfioramento del contingente assegnato per effetto di eventuali dati non tempestivamente inseriti;

Ritenuto, inoltre, di autorizzare l'uso dei mezzi di prelievo di cui alla Legge n. 157/1992, art. 13, comma 1, raccomandando l'utilizzo di munizioni atossiche;

Dato atto che, in esecuzione di quanto richiesto dall'art. 9, paragrafo 2 della Direttiva 2009/147/CE, la Regione Emilia-Romagna risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte sulla base dei mezzi e delle limitazioni individuate con la presente deliberazione;

Dato atto, inoltre, che con nota prot. n. 0461155.I del 6 maggio 2024 è stata inviata al Settore Aree protette, foreste e sviluppo zone montane la richiesta di "Valutazione di Incidenza" di cui alla L.R. n. 4/2021, art. 26;

Preso atto che il risultato della Valutazione d'Incidenza non è ancora stato trasmesso e pertanto il prelievo

in deroga non può essere allo stato attuato nei Siti della Rete Natura 2000;

Richiamata, da ultimo, la propria deliberazione n. 949 del 27 maggio 2024, con la quale è stato approvato il Calendario venatorio regionale per la stagione 2024-2025;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";
- la propria deliberazione n. 157 del 29 gennaio 2024 "Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2024-2026. Approvazione";

Vista la Legge Regionale n. 43 del 26 novembre 2001 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
- n. 2317 del 22 dicembre 2023 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024";
- n. 2319 del 22 dicembre 2023 "Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per far fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi";

Viste infine le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema

dei controlli interni predisposte in attuazione della citata deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di autorizzare, al fine di prevenire i danni alle coltivazioni agricole, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera a) della Direttiva 2009/147/CE e per le motivazioni ampiamente esposte in premessa, i prelievi delle specie storno, piccione di città e tortora dal collare - di cui all'art. 19 bis della Legge n. 157/1992 - nelle stesse giornate e negli stessi orari previsti per l'esercizio venatorio e secondo periodi, luoghi e modalità indicati per lo storno nell'Allegato 1 e per il piccione di città e la tortora dal collare nell'Allegato 2, entrambi parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di demandare a successiva deliberazione la regolamentazione del prelievo in deroga nei Siti della Rete Natura 2000, ad avvenuta acquisizione del parere Vinca;
3. di stabilire che i cacciatori debbano apporre nell'apposita sezione del tesserino regionale, nel primo spazio utile a fianco delle sigle ST* e PC*, una X all'interno dell'apposito spazio per ognuno dei capi abbattuti. L'annotazione di ogni singolo capo deve avvenire subito dopo l'abbattimento accertato dal cacciatore;
4. di approvare il tesserino cartaceo di cui all'Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto, che dovrà essere utilizzato per la segnatura dei capi di tortora dal collare;
5. di autorizzare, per il suddetto prelievo, l'uso dei mezzi di cui all'art. 13, comma 1 della Legge n. 157/1992, raccomandando l'utilizzo di munizioni atossiche;
6. di stabilire, inoltre, al fine di monitorare e garantire il rispetto del numero massimo di capi abbattibili nella

stagione venatoria 2024/2025, che i cacciatori utilizzino il servizio regionale web "Gestione caccia in deroga" per registrare l'attività di caccia in deroga e gli abbattimenti, comunicando il numero di capi abbattuti per ciascuna giornata di caccia secondo le modalità contenute negli Allegati 1 e 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, collegandosi al seguente link: <https://agri.regione.emilia-romagna.it/ofv/gestinter/loginForm.html>;

7. di demandare al Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura l'adozione di un atto di sospensione del prelievo prima del 30 novembre 2024 al raggiungimento della soglia di 19.000 capi di storno, prima del 31 ottobre 2024 al raggiungimento della soglia di 4.000 capi di tortora dal collare e prima del 30 gennaio 2025 al raggiungimento della soglia di 19.000 capi di piccione, inseriti nel portale web "Gestione caccia in deroga", al fine di prevenire lo sfioramento del contingente assegnato per effetto di eventuali dati non tempestivamente inseriti;
8. di prevedere, altresì, la possibilità di sospendere il prelievo in deroga delle specie storno, piccione di città e tortora dal collare su richiesta dell'ISPRA, qualora siano accertate gravi diminuzioni della loro consistenza numerica;
9. di dare atto:
 - che il presente provvedimento è assunto nelle more dell'adozione delle linee guida ministeriali di cui all'art. 19 bis della Legge n. 157/1992 e che si provvederà agli eventuali opportuni adeguamenti in relazione a provvedimenti/prescrizioni/indicazioni emanati a livello nazionale;
 - che la vigilanza è esercitata ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 157/1992 e degli artt. 58 e 59 della Legge Regionale n. 8/1994, nonché dell'art. 40, comma 1, della Legge Regionale n. 13/2015;
 - che la Regione Emilia-Romagna risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9, paragrafo 2 della Direttiva 2009/147/CE sono realizzate;
10. di stabilire che eventuali modifiche ed integrazioni dovute a meri errori materiali o a modificazioni del tetto massimo del carniere siano disposte con determinazione del

Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura;

11. di dare atto, inoltre, che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
12. di disporre, infine, la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, caccia e Pesca.

PRELIEVO DI CUI ALL'ART. 19 BIS LEGGE n. 157/1992

SPECIE: STORNO (*Sturnus vulgaris*)

STAGIONE VENATORIA 2024/2025

MOTIVAZIONE DELLA DEROGA: per prevenire gravi danni e tutelare la specificità delle coltivazioni regionali (vigneti in frutto, frutteti a maturazione tardiva, uliveti).

MEZZI, IMPIANTI O METODI DI CATTURA O DI UCCISIONE AUTORIZZATI: l'uso dei mezzi di cui alla Legge n. 157/1992, art. 13, comma 1, raccomandando l'uso di munizioni atossiche. Non è ammesso l'uso di richiami della specie, siano essi vivi o ausili acustici di altra natura.

PERIODO DI APPLICAZIONE: nei giorni 1, 5, 8 e 12 settembre 2024 e dalla terza domenica di settembre fino a sabato 30 novembre 2024 nel rispetto dei limiti previsti dal calendario venatorio regionale.

LIMITI QUANTITATIVI: prelievo da appostamento fisso e temporaneo (capanno prefabbricato) e in forma vagante per un numero massimo giornaliero di 20 capi per cacciatore e un numero complessivo pari ad un totale di 20.000 unità complessive regionali.

CONDIZIONI DI RISCHIO: la popolazione di storno presente nell'area interessata nei mesi autunnali ed invernali è costituita da storni di diversa origine geografica (individui stanziali, in migrazione, erratici e svernanti) che si mescolano tra loro e, conseguentemente, non sono distinguibili gli uni dagli altri.

Per ottenere una significativa diminuzione dei danni occorrerebbe attuare un abbattimento di dimensioni poco praticabili e comunque inaccettabile, stante il fatto che una

frazione rilevante degli storni in migrazione proviene da popolazioni considerate in cattivo stato di conservazione.

Non è, quindi, praticabile un prelievo nelle forme tradizionali "al rientro" nei canneti, nei dormitori o nelle "larghe" con i richiami.

Si ritiene, pertanto, che una soluzione alternativa, ragionevolmente più efficace ed accettabile, in sintonia con il dettato di cui all' art. 9, lettera a) della Direttiva 2009/147/CE, consista nell'abbattere un numero limitato di capi nelle immediate vicinanze dei nuclei vegetazionali produttivi sparsi a rischio, al fine di tutelare la specificità delle coltivazioni regionali (vigneti, frutteti a maturazione tardiva, uliveti) e di rafforzare l'effetto deterrente dei mezzi di dissuasione incruenti che, come è noto, perdono la loro efficacia dopo un breve tempo.

Il metodo di prelievo autorizzato e le caratteristiche della specie sono tali da garantire la necessaria selettività e da limitare, in maniera sostanziale, i rischi per altre specie non bersaglio.

AUTORITA' ABILITATA A DICHIARARE CHE LE CONDIZIONI STABILITE SONO SODDISFATTE: ai sensi della legislazione nazionale e regionale, la Regione Emilia-Romagna risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9 comma 2 della Direttiva 2009/147/CE sono realizzate.

CONTROLLI: la Regione Emilia-Romagna ha attivato da alcuni anni un servizio web "Gestione caccia in deroga" al quale i cacciatori dovranno connettersi per registrare l'attività di caccia in deroga e gli abbattimenti, comunicando il numero di capi abbattuti per ciascuna giornata di caccia. Tale servizio è disponibile dal 1° settembre 2024 collegandosi al seguente link:

<https://agri.regione.emilia-romagna.it/ofv/gestinter/loginForm.html>

L'accesso sarà possibile attraverso le credenziali personali costituite da id utente (codice cacciatore, assegnato univocamente dalla banca dati regionale e riportato sul tesserino venatorio) e password.

L'accesso al sistema è previsto per tutti i cacciatori residenti nella Regione Emilia-Romagna.

Una volta eseguito l'accesso, sarà necessario compilare i campi richiesti dalle maschere dell'attività di caccia, segnalando, al termine, il numero di capi abbattuti in ciascuna giornata. Tale servizio consentirà quindi di conoscere, in tempo reale, il numero di abbattimenti e di seguirne la progressione per garantire il rispetto del carniere totale previsto.

Il prelievo in deroga della specie storno verrà sospeso anteriormente alla data del 30 novembre 2024 al raggiungimento della soglia di 19.000 capi nel portale web "Gestione caccia in deroga", al fine di prevenire lo sfioramento del contingente assegnato per effetto di eventuali dati non tempestivamente inseriti.

Si prevede altresì la possibilità di sospendere il prelievo in deroga della specie storno, su richiesta dell'ISPRA, qualora siano accertate gravi diminuzioni della loro consistenza numerica.

In caso di mancato inserimento giornaliero dei capi abbattuti all'interno del portale sarà applicata la sanzione di cui all'art. 61, comma 2 della Legge Regionale n. 8/1994.

Resta comunque fermo che i cacciatori debbano anche apporre nell'apposita sezione del tesserino regionale, nel primo spazio utile a fianco della sigla ST*, una X all'interno dell'apposito spazio per ognuno dei capi abbattuti. L'annotazione di ogni singolo capo deve avvenire subito dopo l'abbattimento accertato dal cacciatore. La mancata annotazione comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 31 comma 1 lettera m-bis della Legge n. 157/1992.

SOGGETTI ABILITATI: i residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC o alle zone di pre-parco del Delta del Po, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano l'attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria negli ATC regionali e coloro che esercitano l'attività venatoria in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge n. 157/1992.

LUOGO DI APPLICAZIONE: l'intervento interessa tutti i territori provinciali escluso quello di Piacenza.

Il prelievo è consentito esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze delle coltivazioni di vigneti in frutto, frutteti a maturazione tardiva ed uliveti, in presenza del frutto pendente, a distanza non superiore a 100 metri.

PRELIEVO DI CUI ALL'ART. 19 BIS, LEGGE n. 157/1992

SPECIE: PICCIONE (*Columba livia* varietà domestica) e TORTORA DAL COLLARE (*Streptopelia decaocto*)

STAGIONE VENATORIA 2024/2025

MOTIVAZIONE DELLA DEROGA: per prevenire gravi danni a colture da seme prossime alla raccolta, a coltivazioni di cereali autunno-vernini, a colture proteo oleaginose a semina autunnale.

MEZZI, IMPIANTI O METODI DI CATTURA O DI UCCISIONE AUTORIZZATI: l'uso dei mezzi di cui alla Legge n. 157/1992, art. 13, comma 1, raccomandando l'uso di munizioni atossiche. È consentito l'uso di richiami anche in penna (è ammissibile l'uso di zimbelli e/o stampi) con esclusione dei richiami vivi.

PERIODO DI APPLICAZIONE: nel rispetto dei limiti previsti dal calendario venatorio regionale

COLOMBO: nei giorni 1, 5, 8 e 12 settembre 2024 e dalla terza domenica di settembre fino al 30 gennaio 2025;

TORTORA DAL COLLARE: nei giorni 1, 5, 8 e 12 settembre 2024 e dalla terza domenica di settembre al 31 ottobre 2024.

LIMITI QUANTITATIVI: prelievo da appostamento fisso e temporaneo (capanno prefabbricato) per:

Colombo: un numero massimo giornaliero e stagionale di 30 e 200 capi per operatore, per un prelievo complessivo stagionale regionale di 20.000 capi;

Tortora dal collare: un numero massimo giornaliero e stagionale di 15 e 100 capi per operatore, per un prelievo complessivo stagionale regionale di 5.000 capi.

CONDIZIONI DI RISCHIO: la popolazione di piccione ha raggiunto dimensioni tali da rendere più difficoltosa la gestione della coesistenza tra l'uomo ed il colombo di città.

L'ampia dispersione della specie nelle campagne determina forti danni a carico di alcune produzioni agricole. Le cifre inerenti agli aspetti economici attribuiti al Colombo di città, nel corso dell'anno 2022, su coltivazioni agrarie nelle diverse realtà provinciali rappresentano, inoltre, con buona probabilità, dati solo parziali e non rappresentativi della dimensione complessiva della problematica, che comporta una serie crescente di costi relativi alla prevenzione ed al risarcimento dei danni.

I colombi che si disperdono quotidianamente nelle campagne per voli di foraggiamento trovano, in gran parte, siti di nidificazione negli edifici dei centri urbani e costituiscono, perciò, una crescente fonte di problematiche che riguardano aspetti differenti della vita cittadina e, più in generale, della convivenza uomo/animale con implicazioni di natura igienico-sanitaria e di danno al patrimonio artistico-monumentale. Non sono, inoltre, da trascurare gli aspetti economici anche negli ambiti urbani quali, ad esempio, i costi imputabili alle attività di cattura e soppressione e/o di somministrazione di sostanze ad azione antifecundativa, piuttosto che il posizionamento di reti protettive o sistemi meccanici o elettrici di esclusione della posa su edifici monumentali, scuole, luoghi di cura e di degenza.

Stante la situazione sopra rappresentata e visto lo status ecologico (entità faunistica che ha conosciuto un'importante crescita distributiva e numerica) e normativo (specie ricompresa tra la fauna selvatica) del Colombo di città, si ritiene che abbattere un numero limitato di capi nelle immediate vicinanze delle coltivazioni a rischio sia un metodo efficace ed accettabile di limitazione del danno, che rafforza l'effetto deterrente dei mezzi di dissuasione incruenti che, come è noto, perdono la loro efficacia dopo breve tempo.

La tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*) negli ultimi anni ha avuto un forte incremento sul territorio regionale, è una specie granivora che si nutre nel periodo autunnale di

semi di girasole, colture proteoleaginose (coltura di seconda semina come pisello proteico o alimentare e soia) e cereali (sorgo, mais di seconda semina), prodotti della distillazione dei graspi e delle bucce degli acini d'uva, in promiscuità con le altre specie granivore come piccione e colombaccio, complicando la corretta attribuzione della specie causa del danno al momento del riscontro di campo da parte dei tecnici regionali. Sia la tortora dal collare sia il colombo causano danni di natura igienico-sanitaria da imbrattamento da feci alle strutture di allevamento di bestiame, di avicunicoli (stalle, capannoni, silos di alimentazione e loro pertinenze), di stoccaggio e ricovero di granaglie e mangimi.

Il metodo di prelievo autorizzato e le caratteristiche delle specie sono tali da garantire la necessaria selettività e da limitare in maniera sostanziale i rischi per altre specie.

AUTORITA' ABILITATA A DICHIARARE CHE LE CONDIZIONI STABILITE SONO SODDISFATTE: ai sensi della legislazione nazionale e regionale, la Regione Emilia-Romagna risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9, comma 2 della Direttiva 2009/147/CE sono realizzate.

CONTROLLI: la Regione Emilia-Romagna ha attivato da alcuni anni un servizio web "Gestione caccia in deroga" al quale i cacciatori dovranno connettersi per registrare l'attività di caccia in deroga e gli abbattimenti, comunicando il numero di capi abbattuti per ciascuna giornata di caccia. Tale servizio è disponibile dal 1° settembre 2024 collegandosi al seguente link:

<https://agri.regione.emilia-romagna.it/ofv/gestinter/loginForm.html>

L'accesso sarà possibile attraverso le credenziali personali costituite da id utente (codice cacciatore, assegnato univocamente dalla banca dati regionale e riportato sul tesserino venatorio) e password.

L'accesso al sistema è previsto per tutti i cacciatori residenti nella Regione Emilia-Romagna.

Una volta eseguito l'accesso, sarà necessario compilare i campi richiesti dalle maschere dell'attività di caccia, segnalando, al termine, il numero di capi abbattuti in ciascuna giornata.

Tale servizio consentirà quindi di conoscere, in tempo reale, il numero di abbattimenti e di seguirne la progressione per garantire il rispetto del carniere totale previsto.

Il prelievo in deroga della specie piccione verrà sospeso anteriormente alla data del 30 gennaio 2025 al raggiungimento della soglia di 19.000 capi e quello della tortora dal collare verrà sospeso anteriormente alla data del 31 ottobre 2024 al raggiungimento di 4.000 capi registrati nel portale web "Gestione caccia in deroga", al fine di prevenire lo sfioramento del contingente assegnato per effetto di eventuali dati non tempestivamente inseriti.

È altresì prevista la possibilità di sospendere il prelievo su richiesta dell'ISPRA, qualora siano accertate gravi diminuzioni della consistenza numerica della specie.

In caso di mancato inserimento giornaliero dei capi abbattuti all'interno del portale sarà applicata la sanzione di cui all'art. 61, comma 2 della Legge Regionale n. 8/1994.

Per quanto riguarda il colombo, i cacciatori devono anche apporre nell'apposita sezione del tesserino regionale, nel primo spazio utile a fianco della sigla PC*, una X all'interno dell'apposito spazio per ognuno dei capi abbattuti.

Per quanto riguarda la tortora dal collare i cacciatori devono utilizzare per la segnatura dei capi abbattuti anche il tesserino cartaceo di cui all'Allegato 3, parte integrante e sostanziale dell'atto che approva il presente allegato.

L'annotazione di ogni singolo capo deve avvenire subito dopo l'abbattimento accertato dal cacciatore. La mancata annotazione comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 31 comma 1 lettera m-bis della Legge n. 157/1992.

SOGGETTI ABILITATI: i residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC regionali o alle zone di pre-parco del Delta del Po, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano l'attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria negli ATC regionali e coloro che esercitano l'attività venatoria in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge n. 157/1992.

LUOGO DI APPLICAZIONE: l'intervento interessa tutti i territori provinciali. Il prelievo è consentito esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze degli appezzamenti in cui sono presenti colture da seme prossime alla raccolta, coltivazioni di cereali autunno-vernini, colture proteo oleaginose a semina autunnale e stoppie, a distanza non superiore a 100 metri.

**Tesserino per la segnatura del prelievo della Tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*)
DA ALLEGARE AL TESSERINO CARTACEO E RESTITUIRE AL COMUNE DI
RESIDENZA**

Stagione venatoria 2024-2025 – OTTOBRE e NOVEMBRE 2024

COD. CACCIATORE (SOLO per i cacciatori dell'Emilia-Romagna) _____

COD. TESSERINO _____

COGNOME _____ NOME _____

COMUNE DI NASCITA O NAZIONE _____

DATA NASCITA _____

INDIRIZZO RESIDENZA _____

COMUNE RESIDENZA _____ CAP _____

DATA ABBATTIMENTO _____

NUM. CAPI _____

SIGLA ATC _____

DENOMINAZIONE AFV _____